

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Il trust onlus***

di **Sergio Pellegrino**

---

*Torniamo a ragionare sull'utilizzo del trust per realizzare finalità benefiche e sulla possibilità di ottenere la qualifica di Onlus.*

---

Il, come abbiamo sempre cercato di evidenziare nella nostra rubrica, può realizzare , assai eterogenee fra loro, ma dispiega indubbiamente una quando viene utilizzato per attuare, rispondendo in particolare alle esigenze dei soggetti più deboli e che quindi necessitano di maggiore tutela.

Effettuando un confronto con gli istituti che nella nostra tradizione giuridica vengono abitualmente utilizzati per far fronte a questo tipo di finalità, *in primis associazioni e fondazioni*, emerge come il **trust**, grazie ad una serie di caratteristiche che sono precipue dell'istituto - la segregazione patrimoniale, la possibilità di definire un programma nell'atto istitutivo alla cui realizzazione è vincolata l'obbligazione fiduciaria del trustee, la funzione di controllo in capo al guardiano, la gestione dinamica del patrimonio in trust - **si presenta "vincente" da molti punti di vista.**

Come sempre però, fissati gli obiettivi che si intende perseguire, una **variabile rilevante** nel processo che porta a decidere il ricorso ad un istituto piuttosto che ad un altro è quella **fiscale** e qui si tratta di comprendere **se anche il trust possa ottenere la qualifica di ONLUS e beneficiare delle agevolazioni fiscali** che il legislatore ad esse riserva.

La questione è stata per lungo tempo dibattuta, ma ormai da anni è stata **risolta in senso affermativo**, atteso che vi sono **documenti di prassi** che lo hanno affermato in modo chiaro, così come esperienze concrete di trust che sono stati iscritti all'**Anagrafe delle Onlus**.

Per prima ha riconosciuto questa possibilità l'**Agenzia per il Terzo Settore** (in precedenza Agenzia Onlus, soppressa nel 2012), che, in un atto di indirizzo del 2011, partendo dalla **soggettività tributaria** attribuita al trust dal legislatore fiscale, è arrivata alla conclusione che esso possa entrare nell'alveo delle ONLUS venendo ricompreso fra gli **"altri enti di carattere privato"** cui fa riferimento il **D.Lgs. 460/1997**.

Naturalmente dovranno essere rispettati innanzitutto i **requisiti sostanziali** fissati dal

legislatore, a partire dall'**assenza del fine di lucro** e dallo svolgimento dell'**attività in uno dei settori di pubblica utilità** individuati dalla norma.

L'atto istitutivo dovrà poi contenere espressamente le **clausole di cui al comma 1 dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997**.

Fra le altre, l'inserimento nella denominazione dell'**acronimo ONLUS**, l'obbligo in capo al trustee di **impiegare gli utili o gli avanzi di gestione** per lo svolgimento dell'attività istituzionale, la **redazione del bilancio o rendiconto annuale**, in caso di perdita della qualifica di Onlus la **devoluzione del patrimonio** ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità.

Secondo la visione dell'Agenzia delle Entrate, espressa nella **circolare 38/E del 2011**, soltanto i **trust opachi** potrebbero legittimamente acquisire la **qualifica di ONLUS, mentre così non sarebbe per quelli trasparenti**.

Il riconoscimento dello *status* di ONLUS è, naturalmente, di grande importanza per il trust destinato a realizzare finalità benefiche: gli consente infatti di **beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali** che il legislatore ha introdotto a favore di quegli organismi che persegono scopi di solidarietà sociale.

Quello più immediato ed evidente è la possibilità da parte di chiunque di “alimentare” il patrimonio in trust **senza che l'atto di dotazione sia soggetto all'applicazione dell'imposta di successione e donazione**.



*hbspt.cta.load(393901, 'b3bdf009-c8ed-44b7-8f91-62d3d107b43b', {});*

